DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI

Art. 1

Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali

Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;

b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalita' o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale;

c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e' vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi' ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorita'. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto

dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorita' puo' considerare, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) la struttura del mercato;

b) le modalita' di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi;

c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti;

d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalita' della domanda;

e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo;

f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorita', valutata l'idoneita' degli impegni e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorita' esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorita' puo' altresi' raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalita' da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonche' di assicurare la piu' ampia trasparenza e accessibilita' ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicita', anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";

b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" e' inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitivita'" sono aggiunte le seguenti: "nonche' ai fini dell'attivita' di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorita' di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attivita' di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitivita', ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy"». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,". L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree e' contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento. 10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' aumentata in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni

Versione in vigore dal 10 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici
Estremi	Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Capo	I — Misure urgenti a tutela degli utenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-a-tutela-degli-utenti-in-materia-di-attivita/art-1-disposizioni-per-la-trasparenza-dei-prezzi-praticati-sui-voli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it